

## REGOLAMENTO (UE) N. 653/2012 DELLA COMMISSIONE

del 17 luglio 2012

**che avvia un riesame in tema di "nuovi esportatori" del regolamento (CE) n. 192/2007 del Consiglio che istituisce un dazio anti-dumping definitivo sulle importazioni di polietilentereftalato (PET) originarie, tra l'altro, di Taiwan, abroga il dazio per quanto riguarda le importazioni provenienti da un esportatore di questo paese e stabilisce che tali importazioni sono soggette a registrazione**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (nel seguito "il regolamento di base")<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 11, paragrafo 4,

sentito il comitato consultivo conformemente all'articolo 11, paragrafo 4 e all'articolo 14, paragrafo 5 del regolamento di base,

considerando quanto segue:

**A. DOMANDA**

- (1) La Commissione europea ("Commissione") ha ricevuto una domanda di riesame relativo a un "nuovo esportatore" a norma dell'articolo 11, paragrafo 4 del regolamento di base.
- (2) La domanda è stata presentata il 27 aprile 2012 da LeaLea Enterprise Co., Ltd. ("il richiedente"), un produttore esportatore di Taiwan ("il paese interessato") di alcuni tipi di polietilentereftalato.

**B. PRODOTTO**

- (3) Il prodotto oggetto del riesame è il polietilentereftalato con un indice di viscosità uguale o superiore a 78 ml/g, conformemente alla norma ISO (Organizzazione internazionale per la standardizzazione) 1628-5, originario, tra l'altro, di Taiwan ("il prodotto oggetto del riesame"), attualmente classificato al codice NC 3907 60 20.

**C. MISURE IN VIGORE**

- (4) Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo istituito con il regolamento (CE) n. 192/2007<sup>(2)</sup> del Consiglio, a norma del quale le importazioni nell'Unione del prodotto oggetto del riesame originario di Taiwan, compreso quello fabbricato dal richiedente, sono soggette a un dazio antidumping definitivo del 143,4%, fatta eccezione per due società espressemente indicate, soggette ad aliquote individuali del dazio. Nel febbraio del 2012 la Commissione ha avviato un riesame in previsione della scadenza delle misure anti-

dumping applicabili alle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originarie dell'India, della Malaysia, di Taiwan e della Thailandia<sup>(3)</sup>, quindi fra l'altro di Taiwan. In attesa che sia completata l'inchiesta ai fini del riesame in previsione della scadenza, le misure restano in vigore.

**D. MOTIVAZIONE**

- (5) Il richiedente afferma di non aver esportato il prodotto oggetto del riesame nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta in base ai cui risultati sono state prese le misure antidumping, ossia durante il periodo compreso tra il 1º ottobre 1998 e il 30 settembre 1999 (nel seguito "il periodo dell'inchiesta iniziale").
- (6) Il richiedente sostiene inoltre di non essere collegato a nessuno dei produttori esportatori del prodotto oggetto del riesame soggetti alle summenzionate misure antidumping.
- (7) Il richiedente sostiene inoltre di avere iniziato ad esportare il prodotto oggetto del riesame nell'Unione dopo la fine del periodo dell'inchiesta iniziale.

**E. PROCEDURA**

- (8) I produttori dell'Unione notoriamente interessati sono stati informati in merito alla domanda di riesame e hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni.
- (9) Dopo aver esaminato le prove disponibili, la Commissione è giunta alla conclusione che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l'avvio di un riesame relativo a un "nuovo esportatore" a termini dell'articolo 11, paragrafo 4 del regolamento di base al fine di determinare il margine di dumping individuale del richiedente e, qualora venissero accertate pratiche di dumping, il livello del dazio da applicare alle importazioni del prodotto oggetto del riesame effettuate dal richiedente nell'Unione.
- (10) Se si dovesse accertare che il richiedente rispetta le condizioni necessarie per usufruire di un dazio individuale, potrebbe rivelarsi necessario modificare l'aliquota del dazio attualmente applicata alle importazioni del prodotto oggetto del riesame da parte di società non menzionate singolarmente all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 192/2007.

<sup>(1)</sup> GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

<sup>(2)</sup> GU L 59 del 27.2.2007, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU C 55 del 24.2.2012, pag. 4.

